

---

**AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA  
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE - ENEA**

Contributo ENEA all'esame del disegno di legge di conversione in del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

(Atto Senato n. 783)

***Unità Tecnica per l'Efficienza Energetica***  
**ENEA**

Ing. Rino Romani  
Responsabile Unità Tecnica per l'Efficienza Energetica

Arch. Gaetano Fasano  
Responsabile Servizio Edilizia residenziale e terziario

**Commissione Industria, Commercio e Turismo**  
**Senato della Repubblica**

Roma, 18 giugno 2013

*Onorevole Presidente, onorevoli Senatori,*

*desidero porgere il saluto del Commissario dell'ENEA, Ing. Giovanni Lelli e mio personale, ed un ringraziamento per l'invito a rappresentare il contributo che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile può fornire alla definizione e miglioramento degli interventi per l'efficienza energetica, con particolare riferimento agli edifici e alle misure fiscali, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.*

*Come noto, la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha introdotto un consistente pacchetto di norme in materia di energia per delineare una serie di azioni necessarie allo sviluppo di una politica energetica nazionale: dagli interventi di semplificazione delle procedure e di potenziamento delle infrastrutture energetiche, allo sviluppo delle fonti rinnovabili e alla promozione dell'efficienza energetica. L'articolo 37 di tale legge ha istituito l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), come ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile. L'Agenzia ENEA, ha quindi acquisito la posizione di Ente di ricerca, preposto non più solo alla specifica tematica dell'ambiente, dell'energia e dell'innovazione tecnologica, ma inserito in un contesto globale di sviluppo economico sostenibile.*

*Inoltre, con il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 l'ENEA è chiamata a svolgere le funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, conformemente alla direttiva comunitaria 2006/32/UE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.*

### **L' Unità' Tecnica Efficienza Energetica (ENEA-UTEE)**

L'aumento dell'efficienza energetica nella generazione e nell'uso dell'energia è attualmente il metodo più rapido, efficace ed efficiente in termini di costi con cui l'Italia può ridurre la sua domanda di energia, la dipendenza dall'utilizzo di fonti fossili di importazione (petrolio e gas naturale) e le emissioni di gas serra. Inoltre, gli incrementi di efficienza energetica possono anche consentire l'aumento della sicurezza dell'approvvigionamento e della competitività, il miglioramento del benessere dei consumatori e la riduzione di investimenti nelle infrastrutture energetiche.

L'Agenzia per l'Efficienza Energetica nasce nell'ambito del quadro comune adottato dall'Unione Europea in materia di usi finali di energia e di servizi energetici che stabilisce obiettivi indicativi di risparmio energetico per i Paesi Membri. Il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 assegna, tra l'altro, all'Agenzia le seguenti attività: effettuare la verifica e il monitoraggio dei progetti di efficienza energetica realizzati e delle misure adottate; predisporre proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico; svolgere supporto tecnico scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico; assicurare l'informazione ai cittadini, alle imprese, alla Pubblica Amministrazione e agli altri operatori economici sugli strumenti per il risparmio energetico; provvedere alla redazione di un rapporto sull'efficienza energetica, da produrre con cadenza annuale.

Per far fronte in modo organico e sistematico ai compiti assegnati dal decreto, l'Agenzia ENEA ha costituito un'apposita struttura, l'Unità Tecnica Efficienza Energetica (UTEE). L'UTEE è articolata in 7 Servizi tecnico-scientifici e 3 Servizi di supporto tecnico-gestionale ed ha un organico di circa 130 unità tra ricercatori, tecnologi e personale amministrativo, dislocato su tutto il territorio nazionale.

## **La Direttiva 2010/31/UE sulla Prestazione energetica degli edifici**

La Direttiva "Energy Performance Building Directive" 2010/31/UE sull'efficienza energetica negli edifici ha richiesto all'articolo 5 e nell'ANNEX III agli Stati membri di sviluppare una metodologia comparativa per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.

La Direttiva, modificando la precedente direttiva sulla prestazione energetica degli edifici (2002/91/UE), impone agli Stati Membri che i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari siano definiti in un'ottica di raggiungimento dei livelli ottimali di costo; gli Stati Membri devono inoltre prendere le misure necessarie per garantire che i requisiti minimi di rendimento energetico siano fissati per gli elementi dell'involucro edilizio che abbiano un impatto significativo sulle prestazioni energetiche nel momento in cui vengano ad essere oggetto di intervento, al fine del raggiungimento dei medesimi livelli ottimali di costo (EPBD recast art. 4.1 e 14).

A tale riguardo, l'Unità UTEE dell'ENEA ha recentemente elaborato per il Ministero dello Sviluppo Economico la proposta per una metodologia comparativa nazionale con il proposito di determinare livelli ottimali di costo da utilizzare come metro per la formulazione di prescrizioni energetiche in ambito edilizio.

La direttiva in particolare prevede la realizzazione del Nearly Energy Zero Building (NEZB), edifici a "energia quasi zero", che dovranno essere realizzati dal dicembre 2018 per gli edifici pubblici e dal dicembre 2020 per tutti gli edifici, pubblici e privati. A tal fine, L'ENEA ha fornito supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico per la valutazione degli standard prestazionali e dell'apporto delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici a "energia quasi zero" nel nostro Paese.

Coerentemente agli indirizzi della Commissione Europea, ENEA UTEE ha prodotto una serie di studi per definire: i nuovi requisiti minimi prestazionali da applicare agli edifici; una proposta di format per il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE); la definizione degli edifici di riferimento sui quali applicare la metodologia comparativa; la definizione della metodologia comparativa; una serie di studi e valutazioni per la rimodulazione dei criteri da applicare per gli incentivi del 55%.

Ciò, oltre ad introdurre la buona pratica della valutazione delle politiche, coinvolgendo diversi attori pubblici e la politica complessiva, assicura una buona programmazione ed attuazione di un coerente set di misure mirate a concretizzare il potenziale di risparmio energetico tecnicamente ed economicamente conseguibile in tutti i settori dell'economia nazionale all'orizzonte 2020.

Tali attività sono previste dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, che l'ENEA pertanto, valuta positivamente poiché rendendo definitivo il recepimento della direttiva, fornisce un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione Europea per il 2020.

Con riferimento alle misure più significative previste dal decreto, si evidenzia quanto di seguito.

**Articolo 4**  
**(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)**

Con la disposizione di cui all'articolo 4, sono introdotti, con uno o più decreti del Ministero dello Sviluppo economico, criteri generali che costituiscono un'azione di indirizzo delle attività di programmazione energetica del Paese, coerente con il raggiungimento degli obiettivi energetico-ambientali fissati dall'Unione Europea. Nella definizione dei requisiti minimi in materia di prestazione energetica degli edifici si evidenzia l'introduzione del fattore di valutazione "costi-benefici". Questo fattore, che rappresenta un forte cambiamento, dovrà essere supportato da valutazioni tecnico-economiche; l'ENEA, che storicamente ha una fortissima esperienza nel settore della realizzazione e/o riqualificazione degli edifici, può fornire un importante supporto verso l'ottimizzazione delle risorse finanziarie e la razionalizzazione della spesa a carico dei cittadini, attraverso l'analisi degli interventi più efficaci in relazione ai costi. Inoltre l'introduzione del fattore "costi-benefici" contribuirà a promuovere l'innovazione e stimolare lo sviluppo tecnologico dell'industria delle costruzioni, dei componenti, dei servizi e degli impianti anche a fonte di energia rinnovabile e, di conseguenza la competitività delle nostre aziende della filiera.

L'articolo 4 prevede, inoltre, una serie di valutazioni tra cui, al comma b) punti 1, 2 e 3, la definizione di requisiti minimi in materia di prestazione energetica degli edifici e unità immobiliari e le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta. In particolare il punto b) prevede che dette prescrizioni e i requisiti minimi vengano rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica. Al comma 1-bis si fa riferimento ai requisiti professionali e ai criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica.

**In riferimento a questa disposizione, si propone che, per lo svolgimento e la definizione dei criteri e dei requisiti previsti dall'art. 4, il Ministero dello Sviluppo economico possa avvalersi delle competenze dell' ENEA**

Tale proposta è in accordo con quanto previsto dal Piano di Azione per l'Efficienza Energetica 2011, laddove definisce le azioni strategiche tra le quali quella, per gli immobili detenuti da enti pubblici, di ristrutturare energeticamente, ogni anno, a partire dal 2014, il 3% degli edifici di loro proprietà, con costi ottimali, con l'obbligo di acquistare prodotti con elevate prestazioni energetiche e immobili che dispongano dei certificati di etichettatura energetica disponibili.

Su tale punto, va osservato che la pubblica amministrazione e gli Enti Locali hanno notevoli problemi finanziari derivanti dalla difficile situazione economica, a cui si aggiungono vincoli che condizionano l'utilizzo di risorse economiche altrimenti disponibili per interventi di efficienza energetica.

Oltre a ciò, dall'esame della situazione attuale emerge che per intervenire sugli edifici del settore pubblico c'è necessità di adeguare il quadro normativo, tecnico e legislativo, per poter consentire alle pubbliche amministrazioni di utilizzare le misure di incentivazione in analogia a quanto avviene nel settore privato (vedi 55%) e di attivare procedure di interventi tramite le ESCo. Il decreto legislativo 28/2011 ha risposto in parte a questa situazione, ma si rimane in attesa dei decreti attuativi che diano operatività ai disposti di tale Decreto.

Trattandosi di esigenze e opportunità di carattere non solo energetico-ambientale, ma anche di politica di sviluppo industriale e occupazionale, è necessario valutare i seguenti strumenti, che consentano l'attuazione di piani di riqualificazione energetica:

- incentivazione di interventi a "blocchi" (non singoli edifici ma aggregati di questi); ciò favorirebbe il coinvolgimento delle ESCo e creerebbe un mercato con maggiori ritorni in termini economici ed occupazionali;
- definizione di accordi tra Ministero dello Sviluppo Economico e Regioni per finanziamenti a parziale carico delle Regioni. Il Ministero potrebbe attivare misure economiche incentivanti e le Regioni potrebbero finanziare i costi per le diagnosi energetiche e concedere dei "bonus" (cubatura, agevolazioni fiscali, buoni da utilizzare per acquisti, altro);
- estensione del beneficio delle detrazioni fiscali anche a favore delle ESCo che operano sul patrimonio pubblico, a condizione che si applichino contratti con garanzia del risultato;
- definizione di un accordo tra Ministero delle Finanze e Ministero dello Sviluppo Economico e istituti bancari per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato e l'attivazione di un fondo di garanzia con assegnazione all'ENEA del compito di valutare tecnicamente gli interventi anche dal punto di vista della maggiore efficienza conseguita.

### **Articolo 8**

#### **(Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)**

La Direttiva 2010/31/UE intende conferire al processo di applicazione della Certificazione energetica degli edifici nuovi ed esistenti un ruolo attivo, in modo particolare, per quanto investe gli edifici esistenti nella promozione degli interventi di recupero, affinché questo non resti, com'è opinione diffusa ad oggi, una mera "fotografia dello stato dell'immobile".

Oltre a indicare la classe e la prestazione energetica dell'edificio, l'"Attestato di Prestazione Energetica" dovrà fornire una serie di informazioni e raccomandazioni sulle misure di miglioramento, indicando i livelli di prestazione raggiungibili in relazione ai costi, distinguendo i benefici di interventi parziali e quelli di una ristrutturazione importante, consentendo al proprietario approfondimenti su opportunità e procedure di attuazione ai fini dell'economia e della riuscita dei lavori. Le autorità responsabili sono chiamate a estendere i controlli di qualità dei certificati alle raccomandazioni in essi contenute e a monitorare, attraverso le stesse, gli effetti di misure e programmi di promozione (anche finanziaria) della prestazione energetica degli edifici. Inoltre, in virtù di quanto previsto dalla Direttiva 2010/31/UE e dal DPR del 16.04.2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere A) e C), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" di cui si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è necessaria l'adozione di un sistema per il catasto degli impianti che dovrà essere integrato in quello della certificazione energetica. Il sistema dovrà essere strutturato in modo da poter realizzare una banca dati regionale e nazionale in grado di fornire i dati per poter svolgere delle analisi e valutazioni, con cadenze da stabilire con il Ministero dello Sviluppo Economico, sui progressi che il Paese ha raggiunto.

Queste attività si rivelano indispensabili per poter rispondere in modo adeguato alle richieste della Commissione Europea sulle misure attuate e sui risultati raggiunti dai singoli Stati Membri. Allo stesso modo, consentono di fornire all'Agenzia Internazionale per l'Energia le informazioni utili alla redazione dei rapporti tecnici sullo stato di avanzamento dei singoli Paesi.

Con riferimento a tali tematiche, **proponiamo che il provvedimento specifichi che sia l'ENEA a provvedere alle attività relative al monitoraggio, analisi, valutazioni e adeguamento della legislazione energetica nazionale e regionale, in riferimento all'orientamento della politica energetica del settore, svolgendo azioni finalizzate alla raccolta e aggiornamento dei dati, alla valutazione di impatto sugli utenti finali e sulla legislazione di settore, alla redazione di proposte per un piano di sviluppo organico dell'efficienza energetica negli edifici e alla creazione di un osservatorio nazionale, con un sistema informatizzato, che raccolga i dati energetico-ambientali e che venga reso disponibile al Ministero dello Sviluppo Economico, così come i risultati di tali attività verranno trasmessi annualmente ai Ministeri dello Sviluppo economico, dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Conferenza Unificata.**

Infatti, per le attività relative al monitoraggio, analisi, valutazioni e adeguamento della realizzazione energetica nazionale e regionale in riferimento all'orientamento della politica energetica del settore, l'ENEA ha già predisposto un documento operativo con il quale si propone, anche avvalendosi della collaborazione di altri enti, di svolgere attività quali:

- a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relative agli usi finali dell'energia negli edifici e loro elaborazione su scala regionale e nazionale;
- b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione nazionale e regionale vigente e valutazione del raggiungimento degli obiettivi;
- c) analisi dei benefici in funzione dei costi delle misure e degli strumenti vigenti, compresi quelli di carattere finanziario, finalizzati a promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici esistenti;
- d) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi;
- e) valutazione degli impatti della legislazione di settore sul mercato immobiliare, sulle imprese di costruzione, di materiali per l'edilizia e su quelle di produzione e installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;
- f) individuazione di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all'offerta di energia del settore civile;
- g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell'intero processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;
- h) monitoraggio della legislazione energetica degli edifici e valutazione delle principali esperienze di promozione e incentivazione negli Stati membri della Unione Europea;
- i) redazione di proposte per un piano di sviluppo organico dell'efficienza energetica negli edifici;
- j) creazione di un osservatorio nazionale, con un sistema informatizzato, che raccolga tutti i dati e li renda disponibili al Ministero dello Sviluppo Economico e agli altri Ministeri competenti in materia.

E' importante evidenziare che alcune delle attività sopra descritte hanno fatto parte del progetto "REQUEST" del programma EIE (European Intelligent Energy), con l'obiettivo di armonizzare procedure e metodologie per la certificazione energetica degli edifici. L'ENEA ha partecipato al progetto in rappresentanza dell'Italia, con le altre Agenzie Nazionali dei principali Paesi della UE (Francia, Gran Bretagna, Germania, Danimarca ecc.) La Commissione Europea ha seguito con particolare attenzione questo progetto anche in considerazione del fatto che molti dei risultati promossi sono stati riportati all'interno della "EPBD Concerted Action", contesto creato dalla Commissione Europea come supporto alle scelte strategiche alla base delle previsioni delle Direttive.

Per dare concretezza alle fasi di monitoraggio, analisi e valutazione delle attività sopra citate è indispensabile la creazione di un Osservatorio Nazionale, presso l'ENEA, che prevederà anche attività per:

- la raccolta centralizzata e la classificazione omogenea dei dati, finalizzate al potenziamento del sistema di monitoraggio e dell'azione di verifica del conseguimento dei risultati. Per tale azione l'ENEA dovrà predisporre un'apposita scheda di rilevamento e di definire adeguate ed efficaci modalità informatiche per la raccolta dati;
- l'individuazione di misure aggiuntive per favorire il ricorso a tecniche costruttive basate su criteri di efficienza energetica nell'edilizia nuova e nella riqualificazione di quella esistente, facendo riferimento anche a iniziative realizzate in ambito UE (Green Deal in Gran Bretagna, Grenelle in Francia, Miniergie in Svizzera ecc.);
- lo sviluppo di strumenti e metodi per incoraggiare e facilitare la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici esistenti;
- lo sviluppo di strumenti informatici semplificati, destinati a operatori del mercato e utenti finali, per la valutazione del risparmio economico conseguibile con la realizzazione di interventi di efficienza energetica in edifici residenziali e non residenziali;
- lo sviluppo di un sistema di classificazione energetica degli edifici;
- la definizione di percorsi formativi e campagne informative per operatori pubblici/privati e utenti finali.

#### **Articolo 14** **(Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica)**

Al fine di garantire strumenti finanziari efficaci e promuovere interventi di efficienza energetica negli edifici esistenti il decreto prevede in questo specifico articolo il potenziamento dell'attuale regime di detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, in scadenza al 30 giugno 2013, estendendolo nel tempo e innalzando la quota al 65%, dando così una forte indicazione della misura per gli interventi sull'involucro edilizio, il più efficace per ridurre stabilmente il fabbisogno di energia.

In particolare, il comma 1 dell'art 14 prevede la detrazione del 65 % sulle spese sostenute dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sull'involucro dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente, ivi comprese le parti comuni degli edifici condominiali ai sensi degli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile. Al comma 3 si prevede che la detrazione spettante si ripartisca in 10 quote annuali di pari importo successivi all'intervento.

Si tratta di interventi concentrati sulla struttura edilizia dell'edificio, con estensione globale o parziale (pavimenti, coperture), e le finestre, comprensive di infissi.

Da tali interventi sono escluse la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, che possono comunque accedere alla detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie.

Il comma 2 è dedicato agli "interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.

Tale agevolazione aggiuntiva stimola le ristrutturazioni importanti con effetti positivi sia in termini di maggiori risparmi di energia conseguiti, sia in termini di attivazione degli occupati nelle imprese edili.

A seguito del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 e successive modifiche, recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi



dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", l'ENEA, tra l'altro, realizza annualmente un report sulle detrazioni del 55%, per dotare il Governo di tutte le indicazioni in base alle quali indirizzare gli incentivi per promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo economico sostenibile all'interno del sistema immobiliare italiano. L'esperienza maturata dall'ENEA fa ritenere che sia necessario, per poter correttamente monitorare e valutare gli effetti degli interventi, mettere in atto le seguenti azioni:

- definire strumenti e indicatori che consentano di valutare la coerenza degli interventi con i risparmi dichiarati e i costi esposti;
- promuovere attività di controllo su alcuni interventi e rivedere l'incentivazione delle misure e la proposta di nuove misure da promuovere;
- avviare un sistema di reportistica annuale sull'impatto delle detrazioni fiscali per gli aspetti di risparmi energetici conseguiti, sull'impatto socio economico e sull'efficienza degli interventi in termini €/kWh per la riqualificazione degli edifici e/o unità immobiliari. Il sistema potrà dare al Ministero la possibilità di definire scelte e scenari efficienti per il miglior utilizzo delle politiche di incentivazione e delle risorse finanziarie;
- prevedere sanzioni economiche per i casi, che a seguito di controlli, risultassero mendaci o comunque non rispondenti a quanto previsto dalla legislazione vigente.

**Pertanto, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'Art.14, si propone che l'ENEA elabori le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmetta una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero dell'Economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, si propone inoltre che l'ENEA provveda al costante aggiornamento del "sistema di reportistica annuale delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale L. 296/2006" già attivo ed assicuri, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.**

Tali attività necessitano di uno studio specifico per la messa a punto di uno strumento che sarà gestito secondo criteri, modalità e indicatori da realizzare nell'ottica dell'adozione di tecnologie più innovative, in grado di generare ricadute sulla filiera industriale e sul mercato occupazionale. In questa prospettiva non si esclude il ricorso a competenze e conoscenze anche da parte di altri operatori, al fine di una più completa condivisione dei dati. Tali attività, trovano in ENEA- con le competenze e le conoscenze acquisite negli anni di lavoro in tale ambito-, un punto di riferimento in grado di effettuare valutazioni e scenari sull'evoluzione di questa misura, valorizzandone i risultati e indirizzando le risorse finanziarie verso le tecnologie e gli interventi più significativi per il raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica e riduzione delle emissioni dei gas climalternati.